

ALLEGATO

"D"

AL N. 26658 DI RACCOLTA

AL N. 52889 DI REPERTORIO

STATUTO FONDAZIONE

ART. 1

DENOMINAZIONE

Con il concorso della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, dell'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato e del Comune di San Miniato, è costituita la "Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato" ente del terzo settore. La Fondazione ha personalità giuridica, è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in San Miniato, Piazza della Repubblica n. 13.

ART. 3

SCOPI

La Fondazione, che non ha finalità lucrative, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- la diffusione della cultura teatrale di ispirazione cristiana. A tal fine si avvarrà di testi di alto valore, ne curerà la rappresentazione in pubblici spettacoli, la loro pubblicazione, riproduzione audiovisiva e sonora; l'organizzazione e gestione di attività culturali Artistiche e ricreative di ispirazione cristiana di interesse sociale con finalità educative.

La Fondazione potrà, altresì, esercitare attività connesse quali l'organizzazione di convegni, mostre, seminari, tavole rotonde, manifestazioni sempre con finalità culturali.

La Fondazione collabora con amministrazioni pubbliche e con privati, con altre Fondazioni e organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, anche attraverso accordi e convenzioni.

La Fondazione può svolgere attività commerciali ed accessorie in conformità ai propri scopi istituzionali.

La Fondazione opera con criteri di imprenditorialità ed efficienza nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli scopi non di lucro che la caratterizzano.

ART. 4

ATTIVITA'

All'inizio di ogni anno sociale, la Fondazione renderà noto il programma di attività e pubblicherà il calendario delle manifestazioni da realizzare.

ART. 5

DURATA

La Fondazione ha durata fino al 31.12.2024

ART. 6

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio di dotazione della Fondazione è costituito:



- dagli apporti in denaro e dai beni mobili conferiti dai soci fondatori all'atto della costituzione della Fondazione;

- dagli ulteriori apporti di denaro, beni mobili e immobili conferiti a patrimonio con delibera del consiglio di amministrazione;

- dalle eventuali eccedenze di gestione.

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con:

- le rendite del patrimonio di cui si dispone, e quelle di eventuali eredità, lasciti e donazioni, o elargizioni;

- ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio;

- gli apporti annuali che i soci fondatori si sono obbligati a versare;

- i contributi pubblici e privati erogati a qualsiasi titolo;

- gli introiti derivanti dall'attività statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il miglior utilizzo dei beni strumentali di cui dispone.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7

SOGGETTI FONDATORI

E' fondatore di diritto l'Associazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato.

Sono inoltre fondatori, a seguito dei conferimenti effettuati, i seguenti soggetti:

- la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato;

- il Comune di San Miniato.

I fondatori di cui al secondo comma sono tenuti al versamento di un contributo annuo nella misura stabilita in sede di Atto Costitutivo.

I fondatori non possono ripetere le somme versate né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione né durante la vita della Fondazione né al suo eventuale scioglimento.

ART. 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.



Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenuto conto della peculiarità della Fondazione nonché secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci, al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione.

Entro il 31 Maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Collegio dei Revisori e acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e lo trasmette entro 30 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione adotta un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo invia entro 30 giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.

L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Sia durante la vita della Fondazione che al suo scioglimento è fatto divieto di procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali nonché di restituire gli apporti patrimoniali ai soggetti conferenti.

La Fondazione si doterà dei libri sociali obbligatori prescritti dalle normative vigenti. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni. La consultazione avverrà presso la sede sociale.

ART. 9

ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Artistico;
- il Direttore Artistico;
- l'Assemblea dei Soci.

ART. 10

SOCI

Sono soci della Fondazione:

- a) i soci di diritto;
- b) i soci effettivi;
- c) i soci onorari;
- d) i soci benemeriti.



Sono soci di diritto, in ragione e per la durata della carica ricoperta, il Vescovo della Diocesi di San Miniato, il Sindaco del Comune di San Miniato, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

ART.11

ELEZIONE DEI SOCI

I soci effettivi e benemeriti sono eletti dalla stessa assemblea eccetto i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.

I soci effettivi durano in carica nove anni e possono essere riconfermati per non più di quattro volte. I soci effettivi non possono essere più di cento. Al momento della nomina i soci sono tenuti ad indicare alla segreteria della fondazione il recapito di posta elettronica al quale vorranno ricevere tutte le comunicazioni ivi comprese le convocazioni dell'Assemblea stessa.

I soci debbono essere nominati fra persone con piena capacità civile, di indiscussa probità e onorabilità tra le più rappresentative, per almeno tre quinti della società civile del comprensorio di San Miniato comprendente i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d'Arno. I soli soci effettivi sono tenuti a versare alla fondazione un contributo annuo in denaro il cui importo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci Effettivi decadono automaticamente dalla loro qualifica il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale compiono il 75° anno di età. In occasione della prima seduta di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera l'iscrizione nel registro dei soci Onorari di quei soci effettivi che nel corso dell'anno compiono i 75 anni. La nomina di socio onorario è a vita.

I soci Onorari possono partecipare all'Assemblea dei soci, non hanno diritto di voto e non influiscono sulla determinazione di quorum assembleari sia costitutivi che deliberativi.

I soci di Diritto ed il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci, per ciascun anno, la nomina fino ad un massimo di 3 soci Benemeriti, individuati tra personalità del mondo della cultura, della scienza e della società civile i quali, per il loro impegno e la loro attività abbiano dato lustro alla fondazione ed abbiano contribuito con la loro attività a diffonderne i valori.

La nomina a socio Benemerito avverrà da parte dell'Assemblea dei soci.

I soci Benemeriti saranno soci a vita della fondazione.

I soci Benemeriti possono partecipare all'Assemblea dei Soci, non hanno diritto di voto e non influiscono sulla determinazione di quorum assembleari sia costitutivo che deliberativi.

Non possono essere nominati Soci o cessano di esserlo:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che abbiano riportato condanne infamanti;
- b) coloro che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti o non si sono fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie.

La decadenza dalla qualifica di Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contro tale pronuncia l'interessato ha facoltà di appellarsi all'Assemblea, purché la richiesta da farsi con ricorso motivato, sia presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal giorno in cui l'interessato è venuto a conoscenza della pronuncia di decadenza.

La decadenza sarà automatica e senza appello per il socio effettivo che non provveda al pagamento del contributo annuo dopo aver ricevuto formale diffida ad adempiere da parte del Consiglio.



L'assemblea dei soci può procedere all'elezione di nuovi soci fino a concorrenza del numero massimo per i soci effettivi.

Le proposte per l'elezione a Socio vengono formulate per iscritto dal Consiglio che deposita la relativa segnalazione presso la Segreteria della Fondazione almeno 30 giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea all'uopo convocata per l'elezione. Le proposte per l'elezione a Socio vengono altresì formulate per iscritto da almeno un quarto dei soci; le relative segnalazioni devono essere inviate con lettera raccomandata entro il 15 novembre di ogni anno.

Nei dieci giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, i Soci possono prendere visione, presso la segreteria della Fondazione, della lista dei candidati, che deve precisare, per i nominativi segnalati dai Soci, i nomi dei proponenti.

Art 12

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci effettivi oltre ai soci di diritto.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'assemblea o in mancanza dal Socio Effettivo più anziano di età per deliberare sugli argomenti di cui ai precedenti articoli e ogni qualvolta lo richieda, con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno un quarto dei Soci.

ART. 14

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'assemblea con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio al momento della sua iscrizione; la convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso sarà indicata la data della seconda convocazione che può avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma almeno a un'ora di distanza da quest'ultima.

L'avviso di convocazione deve essere altresì pubblicato sul sito della Fondazione negli stessi termini, e rimanere visibile sulla home page della stessa fino alla data dell'assemblea.

ART. 15

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritti di voto ed in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un quinto dei Soci dell'assemblea stessa.

Nel caso che l'assemblea venga convocata su richiesta di almeno un quarto dei Soci, l'assemblea stessa è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando siano personalmente presenti almeno due terzi dei Soci che hanno sottoscritto la richiesta e complessivamente sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

All'Assemblea dei Soci possono assistere il Presidente della Fondazione e i componenti del Consiglio di Amministrazione.



ART. 16

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante speciale delega scritta valida anche per la seconda convocazione.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

ART. 17

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'assemblea il quale dura in carica tre anni ed è eletto tra i Soci effettivi dall'assemblea stessa nella sua prima riunione.

In mancanza del Presidente l'assemblea è presieduta dal più anziano di età fra i Soci effettivi presenti.

Il Segretario dell'assemblea è nominato dal Presidente della stessa, fra i Soci presenti salvo il caso in cui la delibera debba essere verbalizzata da un notaio.

ART. 18

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'assemblea.

ART. 19

VERBALE DELLE ADUNANZE

Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone fisiche; in tali casi il Presidente nomina tra i Soci presenti tre scrutatori e la proposta che abbia ottenuto la metà dei voti si intende respinta.

Per l'ammissione dei nuovi Soci occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.


Nel verbale devono essere indicati nominativamente i presenti e devono essere riassunte, su loro richiesta, le dichiarazioni degli intervenuti.

ART. 20

POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci:

- a) elegge i Soci effettivi e benemeriti della Fondazione;
- b) designa n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) designa n. 1 sindaco revisore effettivo e n. 1 sindaco revisore supplente;
- d) esprime parere non vincolante;



- 1) sul piano programmatico e sul bilancio consuntivo;
- 2) sulle modifiche statutarie;
- 3) sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- 4) sui reclami avverso l'inerzia del Consiglio di Amministrazione;
- 5) su ogni altra questione il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporle;
- e) designa l'eventuale Presidente onorario della Fondazione.

I pareri di cui sub. d) debbono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine si prescinde dal parere.

ART. 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

- cinque dall'ASSEMBLEA DEI SOCI, di cui uno su indicazione della CURIA VESCOVILE di San Miniato;
- tre dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO;
- uno dal COMUNE DI SAN MINIATO.

All'atto dell'accettazione della carica i Consiglieri devono comunicare alla Fondazione il loro indirizzo di posta elettronica.

ART. 22

DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica tre anni dalla data della sua prima riunione che viene indetta dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età. I suoi membri possono essere riconfermati.

ART. 23


POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare ogni determinazione relativa alla vita ed alla attività della Fondazione, nonché alla gestione del patrimonio della medesima.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- b) approvare l'eventuale regolamento della Fondazione e procedere alle opportune variazioni del medesimo;
- c) eleggere nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, i quali rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati;
- d) approvare il bilancio consuntivo previo parere dell'Assemblea dei Soci;
- e) approvare il bilancio preventivo;





- f) deliberare in merito all'attività istituzionale e artistica della Fondazione, i programmi e le iniziative culturali della stessa;
- g) deliberare in merito alle alienazioni di beni mobili e immobili ritenute necessarie per la migliore amministrazione del patrimonio della Fondazione in vista del perseguimento degli scopi di cui all'art. 3, nonché in merito all'utilizzazione del netto ricavo in conformità di detti scopi;
- h) autorizzare la costituzione in giudizio della Fondazione, in qualità di attrice o di convenuta;
- i) deliberare in merito al conferimento di incarichi speciali, in particolare modo per la Direzione Artistica della Fondazione con determinazione dei relativi compensi;
- l) determinare lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo del personale e decidere sulle assunzioni;
- m) nominare il direttore artistico e i membri del comitato artistico;
- n) formulare all'Assemblea dei Soci le proposte per l'elezione dei nuovi Soci.

ART. 24

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quelle indicate alla precedente lettera a) dell'articolo 23 per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio.

Le votazioni sono palesi salvo che il Presidente decida altrimenti o almeno un terzo dei presenti richieda la votazione segreta.

Nelle votazioni palesi, ove si abbia parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Il Consiglio è convocato almeno cinque giorni prima con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere al momento della sua nomina. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Della convocazione del Consiglio, data e ora, deve essere data notizia anche sul sito della fondazione.

I consiglieri decadono dalla nomina in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione dei fatti all'interessato.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuoverà la sostituzione da parte del titolare del potere di designazione del componente venuto meno, fissando all'uopo un termine.

I nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione dei precedenti, restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante alla ordinaria scadenza del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

ART. 25

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede alla preparazione della relazione sull'attività della Fondazione;
- c) sovrintende all'impostazione dell'attività annuale da svolgere;
- d) promuove gli atti conservativi della Fondazione;
- e) esercita le attribuzioni che gli sono state demandate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni del medesimo spettano al Vice Presidente.

ART. 26

COMITATO ARTISTICO

Il Comitato Artistico è composto:

- 1) dal Direttore Artistico che lo presiede;
- 2) da due membri del Consiglio di Amministrazione nominati dallo stesso Consiglio.

Spetta al Direttore Artistico predisporre, sentito il Comitato Artistico, entro i limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo, il programma artistico della Fondazione, secondo gli scopi indicati dall'articolo tre.

Ottenuta l'approvazione del programma da parte del Consiglio di Amministrazione, la realizzazione del medesimo è di responsabilità del Direttore Artistico.

Il Comitato Artistico potrà inoltre sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte su ogni argomento interessante la vita della Fondazione.

ART. 27

IL DIRETTORE ARTISTICO



Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Artistico dura in carica per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione o, se più breve, per la durata stabilita dal contratto individuale. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore Artistico nel caso in cui non siano stati realizzati gli obiettivi gestionali ed economico finanziari definiti nei documenti programmatici periodicamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che per le altre cause contemplate nel contratto individuale all'uopo appositamente stipulato.

Il Direttore deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione teatrale.

Il Direttore:

- a) si avvale della collaborazione del personale della Fondazione
- b) dirige e coordina l'attività teatrale deliberata dal Consiglio
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio



d) predisporre il programma teatrale da sottoporre alla delibera del Consiglio

e) esercita tutti i poteri eventualmente conferiti o delegati dal Consiglio.

ART. 28

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è l'organo di vigilanza della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti come richiesto dalla Legge.

I membri effettivi sono nominati: due dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO e uno dall'ASSEMBLEA DEI SOCI.

I membri supplenti sono nominati: uno dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO e uno dall'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Assume la carica di Presidente il più anziano di età tra i due nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

I revisori assistono, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, la cui convocazione sarà loro comunicata con le modalità previste nel precedente articolo 24.

Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sulla corretta Amministrazione della Fondazione e sull'osservanza delle norme statutarie. In particolare, il Collegio provvede alla revisione dei conti e della cassa, nonché del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi una volta ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l'esercizio a due riunioni del Collegio, decade d'ufficio.

I Revisori rimangono in carica per tre anni e possono esser riconfermati.

ART. 29


RIMBORSI SPESE

Tutte le cariche negli Organi della Fondazione sono gratuite. Sono ammessi rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nonché gettoni di presenza.

ART. 30

SCIoglimento

Qualora per qualsiasi ragione la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti a enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità secondo quanto verrà stabilito dall'autorità governativa nel rispetto dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.



Mauro Esmerini

Certifico io Roberto Rosselli Notaio in San Miniato
(Distretto di Pisa) che la Presente copia composta
da n° 23 - fogli è conforme all'originale
E. P. I. SVOL. AVEGATI A. P. G. e. D.

Per USO SCAMBIO IN STELLA PIRE
San Miniato, li 13 GENNAIO 2022

